

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 6 “Trasfusionale” - Centro Regionale Sangue

CIRCOLARE N° 9 DEL 18/06/2019

Prot.n. 50156 del 18/06/2019

Ai Direttori Generali
Ai Commissari
- Aziende Sanitarie Provinciali
- Aziende Ospedaliere
- ARNAS
- Aziende Ospedaliere Universitarie

Ai Direttori e ai Responsabili
Servizi Trasfusionali
Regione Sicilia

Ai Legali Rappresentanti
Associazioni Donatori di sangue
per il tramite dei Servizi Trasfusionali di riferimento

Ai Presidenti Regionali
AVIS – FIDAS - FRATRES

Contributo del personale medico e infermieristico delle aziende sanitarie alla raccolta associativa del sangue intero e degli emocomponenti.

Il Sistema trasfusionale regionale garantisce attualmente margini elevati di autosufficienza degli emocomponenti labili (globuli rossi e piastrine) che, nonostante la variabilità infra- annuale della raccolta, assicurano l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza trasfusione – dipendenti facendo ricorso ad una residuale acquisizione di emazie concentrate, cedute, in forma programmata, da una regione eccedentaria.

I dati di attività 2018 documentano, peraltro, una capacità di raccolta del plasma da destinare alla produzione di emoderivati del tutto rispondente all'obiettivo previsto dal D.M. 2 dicembre 2016¹ che impegna la regione Sicilia alla raccolta, nell'anno 2020, di circa 65.500 kg di plasma.

Questo favorevole andamento si rivela fortemente dipendente dal contributo reso dalle Associazioni dei donatori volontari di sangue che hanno assicurato, nell'anno 2018, l'83% circa delle procedure di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti mediante aferesi.

Ravvisata l'esigenza di introdurre una misura di sostegno della raccolta associativa, il D.A. n. 33 del 9.01.2017², che disciplina il rapporto di convezione tra le aziende sanitarie e le Associazioni dei donatori, ha

¹ D.M. 2 dicembre 2016 – Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati anni 2016 - 2020

² D.A. n. 33 del 9.01.2017 - Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n.61/CSR del 14 aprile 2016) ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera b) della Legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la “Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR) relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”.

previsto, all'articolo 3, comma 4, dello schema tipo di convenzione, che le predette associazioni possono avvalersi di personale medico e/o infermieristico delle aziende sanitarie.

Nel dettaglio, viene statuito che le Associazioni possono usufruire del personale delle aziende sanitarie durante il turno di servizio (al costo di € 6,00 per ciascuna unità di personale resasi disponibile per ogni seduta di raccolta) o, volontariamente, al di fuori dell'orario di servizio.

Tale ultima evenienza viene, tuttavia, spesso disattesa presso le aziende sanitarie che, come recentemente segnalato dai Rappresentanti delle sigle associative, invocherebbero la sussistenza di un conflitto di interesse impedendo al personale medico e/o infermieristico di contribuire, al di fuori dell'orario di servizio, all'attività di raccolta gestita dalle Associazioni dei donatori.

In ordine a quanto sopra e con peculiare riferimento al presunto conflitto di interessi va tuttavia evidenziato che ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge n.219/2005³ le associazioni non lucrative dei donatori volontari di sangue e le relative federazioni “concorrono ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori”.

Coadiuvano, pertanto, le aziende sanitarie e i Servizi Trasfusionali, che hanno loro demandato la raccolta per conto del sangue intero e degli emocomponenti, al fine di assicurare l'erogazione dei LEA trasfusionali di tipo produttivo, di cui all'art. 5 della citata Legge, e, in conseguenza, l'assistenza sanitaria che dipende dalla terapia trasfusionale.

Si rileva altresì che le Associazioni in parola, ai sensi del più recente Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117⁴, sono enti del Terzo settore che esercitano attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche in ambito sanitario.

Ai sensi dell'art.2 del citato DLgs è riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono, ne è promosso lo sviluppo e ne è favorito l'apporto originale anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

Preme altresì evidenziare che nell'ambito delle “Linee Guida per l'adozione dei Codici di comportamento negli Enti del Servizio Sanitario Nazionale”, redatte dall'ANAC (delibera n.358 del 29 marzo 2017) con il contributo dell'AGENAS e del Ministero della Salute, l'autorità competente, al punto 6.2 della LG, raccomanda che:

- *“La valutazione sul potenziale conflitto di interesse deve essere effettuata caso per caso in relazione al diritto [costituzionalmente sancito dall'art. 18] di far parte di associazioni o organizzazioni, sulla base degli scopi che le associazioni o organizzazioni perseguono e ritiene auspicabile che le strutture sanitarie provvedano a mappare preliminarmente ... gli ambiti di attività che ... potrebbero determinare situazioni soggettive di conflitto di interesse”*
- *Il soggetto che abbia aderito o che abbia intenzione di aderire a una associazione o organizzazione compresa o meno nella mappatura, sia tenuto alla relativa dichiarazione, al fine di consentire all'amministrazione una valutazione preliminare, sulla base degli ambiti di interesse dell'associazione/organizzazione stessa, delle eventuali ipotesi di insorgenza del conflitto.*

Sulla scorta di quanto in precedenza rassegnato, può dunque ritenersi che la finalità statutaria dell'Associazione demarca, anche secondo l'ANAC, la distinzione tra l'attività resa in assenza di conflitto di interesse e la sussistenza di un conflitto con l'Azienda sanitaria che interferisce con lo svolgimento imparziale dei doveri del dipendente o arreca danno di immagine.

³ Legge 21 ottobre 2005 n. 219 – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e delle produzioni nazionali degli emoderivati

⁴ Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 giugno 2016, n. 106

Ne scaturisce che in relazione al ruolo istituzionale svolto dalle associazioni dei donatori volontari di sangue ai sensi del citato art.7, comma 2, della Legge 219/2005 e alle finalità statutarie proprie delle medesime, il personale delle aziende sanitarie che, al di fuori dell'orario di servizio, svolge attività di volontariato presso le associazioni dei donatori di sangue autorizzate all'esercizio, NON opera in regime di conflitto di interesse con le Aziende sanitarie bensì concorre "ad adiuvandum" al raggiungimento dei fini istituzionali delle stesse.

Si coglie, ad ogni modo, l'occasione per raccomandare che la Persona Responsabile del Servizio trasfusionale (o della sua articolazione organizzativa) e la Funzione di Garanzia della Qualità (FGQ) non esercitino pari ruolo presso l'unità di raccolta associativa, al fine di garantire la terzietà nella gestione del rapporto tra le parti. Non può, parimenti, essere concessa l'autorizzazione al personale delle aziende sanitarie a svolgere le funzioni di legale rappresentante dell'associazione donatori.

F.TO

L'Assessore per la Salute
Avv. Ruggero Razza

Il Dirigente Generale
Dipartimento A.S.O.E.
Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti

Il Dirigente
Servizio 6 "Trasfusionale"
Centro Regionale Sangue
Dott. Attilio Mele